

**DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 novembre 2010, n. 231**

Regolamento di attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini dei procedimenti amministrativi del Ministero per i beni e le attività culturali aventi durata superiore a novanta giorni. (10G0250)

*GU n. 2 del 4-1-2011*

*testo in vigore dal: 5-1-2011*

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, ed in particolare l'articolo 2, modificato dall'articolo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69, secondo cui sono individuati i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;

Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio»;

Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro per la semplificazione normativa del 12 gennaio 2010, concernente le linee di indirizzo per l'attuazione dell'articolo 7 della legge 19 giugno 2009, n. 69;

Tenuto conto che ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e delle citate linee di indirizzo sono fatti salvi i termini dei procedimenti amministrativi previsti da disposizioni di legge;

Tenuto conto altresì che ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della legge 19 giugno 2009, n. 69, «per i procedimenti di verifica o autorizzativi concernenti i beni storici, architettonici, culturali, archeologici, artistici e paesaggistici restano fermi i termini stabiliti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42»;

Preso atto che i procedimenti per i quali il presente decreto o il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sui termini non superiori ai novanta giorni non fissano alcun termine, si concludono nel termine generale di trenta giorni, stabilito dal citato articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990; n. 241;

Ritenuto di dover procedere all'individuazione dei termini dei procedimenti di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali;

Effettuata la ricognizione dei procedimenti di competenza delle strutture del Ministero per i beni e le attività culturali;

Considerato che sussistono le motivazioni previste dall'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per le quali i termini

per la conclusione dei procedimenti amministrativi possono essere superiori a novanta giorni;

Acquisite le relazioni giustificative riferite a ciascuno dei singoli procedimenti amministrativi per i quali e' stabilito un termine di conclusione superiore a novanta giorni;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 25 ottobre 2010;

Vista la definitiva deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2010;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali, del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi attribuiti alla competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio, i cui termini siano superiori a novanta giorni.

2. Ciascun procedimento si conclude nel termine stabilito nella tabella di cui all'allegato 1 che forma parte integrante del presente regolamento.

Art. 2

Abrogazioni

1. Sono abrogate le tabelle allegate al decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 26 aprile 1993, n. 182, ed al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 giugno 1994, n. 495, recanti norme di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, relativamente all'individuazione dei termini dei procedimenti amministrativi di competenza del Ministero per i beni e le attivita' culturali di cui all'allegato 1.

Art. 3

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, 18 novembre 2010

---

ALLEGATO 1  
(previsto dall'articolo 1, comma 2)

N.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO	RIFERIMENTI NORMATIVI	TERMINE (in giorni)
1	Dichiarazione di interesse culturale	Artt. 13 e 14, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
2	Dichiarazione di importante carattere artistico	Art. 20, L. 22 aprile 1941, n. 633; art. 15, RD 18 maggio 1942, n. 1369	120
3	Autorizzazione demolizione, rimozione o spostamento di beni culturali	Art. 21, c. 1, lett. a) e b), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
4	Autorizzazione smembramento collezioni, serie o raccolte di oggetti	Art. 21, c. 1, lett. c), D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
5	Autorizzazione interventi su beni culturali ad esclusione di quelli indicati all'art. 21, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	Art. 21, c. 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
6	Imposizione interventi conservativi su beni culturali	Art. 33, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
7	Concessione contributo in conto capitale per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Art. 35, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
8	Concessione contributo in conto interessi per spese relative ad interventi conservativi su beni culturali	Art. 37, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
9	Imposizione prescrizioni a garanzia della integrità, prospettiva, condizioni di ambiente e di decoro di beni culturali	Artt. 45 e 46, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
10	Autorizzazione al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri elementi decorativi di edifici, esposti o non alla pubblica vista	Art. 50, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
11	Autorizzazione all'alienazione di beni immobili appartenenti al demanio culturale	Art. 55, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
12	Autorizzazione all'alienazione di beni culturali appartenenti a Stato, regioni e altri enti pubblici territoriali, nonché a enti e istituti pubblici o a persone giuridiche private senza fine di lucro	Art. 56, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
13	Concessione in uso o locazione di immobili pubblici di interesse culturale per le finalità di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici	Art. 57-bis, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
14	Autorizzazione alla permuta di beni culturali pubblici	Art. 58, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	120
15	Determinazione del premio per i ritrovamenti	Art. 93, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
16	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione di beni culturali	Art. 95, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
17	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione a favore delle regioni e degli altri enti territoriali	Art. 95, c. 2, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180



18	Dichiarazione di pubblica utilità ai fini dell'espropriazione a favore di persone giuridiche private senza fini di lucro	Art. 95, c. 3, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
19	Integrazione in via sostitutiva del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico di beni paesaggistici	Art. 141-bis, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
20	Approvazione in via sostitutiva piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento	Art. 156, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
21	Approvazione in via sostitutiva dei piani paesaggistici sottoposti a verifica e adeguamento oggetto di accordo tra Ministero e Regione	Art. 156, c.3, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
22	Ordine di reintegrazione di beni culturali oggetto di interventi lesivi	Art. 160, c. 1, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
23	Ordine di pagamento indennità pecuniaria per danni a beni culturali	Art. 160, c. 4, D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42	180
24	Attestazione esistenza vincolo su beni culturali ai fini dell'esclusione dall'attivo ereditario	Art. 12, c. 1, lett. g), e art. 13, D. Lgs 31 ottobre 1990, n. 346	120
25	Attestazione ai fini della riduzione dell'imposta di successione su beni culturali	Art. 25, c. 2, D. Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346	120
26	Autorizzazione opere nel territorio di Paestum	Art. 3, L 5 marzo 1957, n. 220	120
27	Scarto di documenti conservati negli Archivi di Stato	Art. 26, DPR 30 settembre 1963, n. 1409	135
28	Autorizzazione alle PP. AA.a avvalersi della riproduzione sostitutiva di documenti	Art. 43, D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82; DPCM 11 settembre 1974	120
29	Certificazione, ai fini della detraibilità dalle imposte dirette, del carattere necessario e della congruità delle spese per interventi conservativi sui beni culturali	Art. 31, D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42; artt. 15, c.1, lett. g), e 100, c. 2, lett. e), DPR 22 dicembre 1986, n. 917	120
30	Misure di sostegno per gli interventi di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO	Art. 4, L 20 febbraio 2006, n. 77, e circolari applicative.	160
31	Adozione della tabella triennale degli istituti culturali ammessi al contributo ordinario dello Stato	Art.1, L 17 ottobre 1996, n. 534	180
32	Adozione piano di ripartizione dei contributi annuali agli istituti culturali	Art. 8, L 17 ottobre 1996, n. 534	120
33	Concessione contributi per le attività di Lirica e Musica	L 14 agosto 1967, n. 800; L 30 aprile 1985, n. 163; DM 9 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
34	Concessione contributi per le attività di Prosa	L. 30 aprile 1985, n. 163; DM 12 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
35	Concessione contributi per le attività di Danza	L 14 agosto 1967, n. 800; L 30 aprile 1985, n. 163; D.M. 8 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180
36	Concessione contributi per le attività circensi e di spettacolo viaggiante	L 18 marzo 1968, n. 337; L 29 luglio 1980, n. 390; L 9 febbraio 1982, n. 37; L 30 aprile 1985, n. 163; DM 20 novembre 2007; art. 4, D.L. 30 aprile 2010, n. 64	180



37	Concessione contributi per spese inerenti i servizi di prevenzione e vigilanza antincendi prestati dal corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione di pubblici spettacoli	Art. 5, L. 23 febbraio 2001, n. 29; DM 12 luglio 2005	180
38	Concessione finanziamenti alle fondazioni lirico-sinfoniche	L. 14 agosto 1967, n. 800; L. 30 aprile 1985, n. 163; D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367; DM 29 ottobre 2007	180
39	Iscrizione imprese nell'elenco delle imprese liriche	Artt. 42 e 43, L. 14 agosto 1967, n. 800	180
40	Aggiornamento elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni dello spettacolo viaggiante	Art. 4 L. 18 marzo 1968, n. 337; DM 20 novembre 2007	120

## NOTE

## AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente in materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge, alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## Note alle premesse:

— Si riporta il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 12 settembre 1988, n. 214:

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di

apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.

4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.»

— Si riporta il testo dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192:

«Art. 2 (*Conclusione del procedimento*). — 1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.

3. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,

